

Numero della proposta

26

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1859-70.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10 Marzo 1870.  
dal Ministro delle Finanze


O G G E T T O

Relatore C. D'Amico

Approvata nella tornata del 3. Maggio 1870

N° 309 - 26

214



**DISTRIBUITO DAGLI UFFICI**

il 9<sup>o</sup> Maggio 1869.

Approvata la Legge nella tornata del 3 Maggio 1930

## COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

|        |                        |        |                    |
|--------|------------------------|--------|--------------------|
| Uff. 1 | <u>Adrian</u>          | Uff. 6 | <u>Carello</u>     |
| „ 2    | <u>Alfieri</u>         | „ 7    | <u>Greco Luigi</u> |
| „ 3    | <u>Giuliani</u>        | „ 8    |                    |
| „ 4    | <u>Magain Giuseppe</u> | „ 9    |                    |
| „ 5    | <u>Morosini</u>        |        |                    |

## COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

**Presidente** Adm.

Segretario Cesio Lanza

**Relatore** Umano

## **PRESENTATA LA RELAZIONE**

it Mr. G. W. Hale 1870

## **CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**NB.** Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

216

SESSIONE 1869-70 N° 26-A  
SECONDA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati.

Adami, Caneccieri, Galeotti, Greco Luigi, Massari

Giuseppe, Morosoli

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata del 10 marzo 1870

Autorizzazione dell'iscrizione sul Gran Libro del debito

pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore

del barone Antonio Tarchini-Bonfanti.

Tornata del 22 aprile 1870

SIGNORI! — Il progetto di legge, del quale oggi si tratta, è la rimozione di quello che già erasi presentato dall'onorevole signor ministro delle finanze nella tornata del 20 maggio 1869, salvo nel presente alcune modificazioni in ordine alle annate arretrate della rendita da iscriversi.

La vostra Giunta, presi ad esame i diversi documenti comunicatice, che confermano i fatti indicati nell'esposizione del progetto, ed ai quali si riferisce, ha ritenuto innanzitutto che il godimento della dotazione sullo Stato delle annue lire seimila riconosciuto e stabilito dal decreto reale del 13 settembre 1868 in favore del barone Antonio Tarchini-Bonfanti era un diritto ad esso spettante nella sua qualità di figlio adottivo del barone generale Bonfanti in forza del titolo costitutivo, ossia del decreto imperiale di Napoleone I del 15 agosto 1809 e delle lettere patenti del 6 ottobre 1810, onde esso generale venne nominato barone dell'impero col diritto di trasmettere tale titolo alla di lui diretta discendenza sia legittima, naturale od *adottiva* di maschio in maschio per ordine di primogenitura e del de-

creto del 4 ottobre 1810 e delle lettere patenti del 15 novembre 1812, onde venne pure investito della detta perpetua dotazione quale maggiorasco da essere trasmesso insieme al predetto titolo, ed alle medesime condizioni.

Era inoltre conforme agli articoli 59 e 60 del settimo Statuto costituzionale del regno italico del 21 settembre 1868, coi quali era sancito che i titoli di tale natura passerebbero alla discendenza legittima, naturale ed *adottiva* dell'investito di maschio in maschio per ordine di primogenitura; ma che per adottare un figlio secondo le regole del Codice Napoleone o trasmettere il titolo ad un figlio che si trovasse già adottato prima che il padre fosse investito del titolo, si rendeva necessaria la sovrana autorizzazione.

Analogo era pure il disposto del paragrafo 182 del Codice civile austriaco circa tale sovrano consenso od autorizzazione, e conformi nella sostanza i principii vigenti nel regno circa al regio beneplicato o gradimento per tale riguardo.

Conseguentemente è chiaro che il riconoscimento di

quel diritto nel barone Tarchini-Bonfanti avvenuto col reale decreto suenunciato, non fu già la collazione di un beneficio o di una liberalità a di lui favore, ma sibbene l'autorizzazione sovrana a che quel diritto, come sovra prestabilito, potesse liberamente esplicarsi nel successore figlio adottivo, perchè al sovrano parve che, sia per la condizione della di lui nascita, sia per la di lui professione e condotta in società, egli fosse degno di succedere al padre adottivo anche nel godimento di quel titolo e di quella dotazione; ed in tali principii vedesi concordare il Consiglio di Stato tanto nel relativo parere del 26 maggio 1868, quanto in altri consimili, fra i quali, in quello concernente Pietro Bolognini figlio adottivo del barone generale Zucchi in data del 7 settembre 1860.

Dopo di ciò ha la Giunta considerato che, a rendere valida nell'intrinseco e nelle forme l'adozione in figlio del dottore Antonio Tarchini fattasi dall'or fu generale Antonio Bonfanti coll'istruimento del 21 novembre 1849 in Milano, dovevano per più noti principii osservarsi le norme del diritto comune vigenti a quel tempo in detta città, ossia le prescrizioni del Codice civile austriaco, essendo ben certo, come trattandosi di disposizioni legislative concernenti lo stato delle persone e tocanti così all'ordine pubblico avessero da applicarsi le vigenti a quel punto, in cui ponevasi in essere l'atto di adozione, siccome pure a tale riguardo opinavasi dal Consiglio di Stato in quei pareri sopradicati.

Ora, a mente del paragrafo 181 del detto Codice austriaco, l'adozione in figlio di una persona maggiore di età doveva sottomettersi al Governo per la conferma, ed al tribunale competente tanto dell'adottante che dell'adottato, perchè vi fosse registrata negli atti giudiziari; ed il generale Bonfanti che erasi all'uopo diretto all'imperiale e reale luogotenenza lombarda ed al tribunale civile in Milano, conseguì dalla prima con decreto del 22 febbraio 1850 la conferma piena e senza restrizioni dell'adozione, e dal secondo la relativa *annotazione* o *registrazione* come da decreto del 22 marzo dello stesso anno.

Sembra così che quanto alla conferma essa avesse a dirsi integralmente e legalmente esaurita; e se ne ha riprova poi al riflesso che la luogotenenza predetta ebbe così ricognosciuto che a lei veramente apparteneva una tale ingerenza, e provvide di conformità; che il Ministero di finanze, secondo la notificazione del municipio di Milano al dottore Tarchini del 10 febbraio 1852, aveva di necessità ritenuto e presupposto essersi quella conferma precedentemente concessa a

termini della legge; e che infine nella sovrana risoluzione austriaca del 14 gennaio, notificata al dottore Tarchini col decreto 5 febbraio 1859 espressamente riconoscevasi che la conferma dell'adozione era già stata conceduta dalla detta luogotenenza in via politica li 22 febbraio 1850.

E appunto perchè la conferma era già così interventuta in vita del generale Bonfanti mostrasi indubitato pel disposto del § 2° del decreto aulico del 28 giugno e 8 agosto 1837, che più non potesse nuocere alla validità ed efficacia dell'adozione la di lui morte, che posteriormente verificossi nel dicembre del 1851; nè più fosse per conseguenza concepibile la legale necessità di un'ulteriore conferma od approvazione a tale riguardo.

Bene è vero, che posteriormente a detta conferma e vivente ancora il generale Bonfanti emanò l'ordinanza del 1° febbraio 1851, colla quale in vista della avvenuta divisione del potere giudiziario dall'amministrativo, il ministro della guerra statuì parecchie norme, per le quali le persone soggette a giurisdizione militare dovevano presentare le loro domande al giudizio delegato militare o misto della provincia; ed a questo spettava di provvedere circa la conferma o approvazione della convenutasi adozione; ma siffatta modifica dei precedenti ordinamenti più non poteva applicarsi all'adozione del dottore Tarchini fatta dal generale Bonfanti, perchè questa era già stata legalmente confermata; e se a rigore forse poteva mancare quella registrazione anche negli atti del tribunale militare competente a riguardo del generale adottante; questa in ogni caso a termini del capoverso del detto § 2° del decreto aulico suddetto del 1837 avrebbe sempre potuto promuoversi e compiersi validamente anche dopo la morte di lui, e ciò perchè essa non costituiva già una soleanità essenziale per l'adozione, ma soltanto ne era la prova diretta a costatarla, secondo che univocamente osservasi dagli interpetri del codice suindicato.

Le premesse osservazioni persuadono a ritenerè, che se colla sovrana risoluzione del 14 gennaio 1859, al dottor Tarchini notificata il 5 febbraio successivo, si credette di esigere ancora l'*approvazione* dell'atto di adozione da parte dell'autorità militare, questa si prescrisse non già perchè la si ritenesse necessaria alla validità dell'adozione stessa, che a mente del § 181 del detto Cedice trovavasi come sopra già confermata estabilita; ma sibbene al solo effetto del trapasso del titolo e dell'annessa dotazione sullo Stato nel dottor Tar-

chini, e che il successivo § 182 faceva dipendere dal sovrano *consenso*, ovvero dalla sovrana *autorizzazione*.

Ma se al supremo imperante di quel tempo ed in quelle politiche ed amministrative condizioni in che erasi la Lombardia, potè sembrare per quell'effetto opportuna e conveniente quella approvazione anche per parte della militare autorità, essa non poteva congruamente mostrarsi tale per il Governo italiano, tanto più, dopo che col decreto legislativo del 30 ottobre 1859 era stato abolito in Lombardia il foro militare, e che la sovrana autorizzazione pel trapasso del titolo e del godimento dell'annessavi dotazione dipendeva dalla relativa condizione insita all'adozione secondo i decreti e lo Statuto sopraenunciati, ed i principii generali di giur pubblico dello Stato.

Ciò che interessava di ben conoscere si era, se il dottor Tarchini avesse veramente a ritenersi rimpetto alla legge quale figlio adottivo del generale barone Bonfanti, e se si trovasse, come tale, nel possesso della di lui eredità, senza verun contrasto da parte di chiesa; e di tali condizioni assicuratosi appunto il Governo, come è accennato nella esposizione del signor ministro, assai opportunamente sottopose allora alla firma reale il decreto, che in data del 13 settembre 1868 riconobbe e proclamò esso dottore Tarchini qual figlio adottivo del barone Bonfanti, col diritto di succedere nel titolo di barone, coll'uso dello stemma corrispondente, e col godimento della perpetua dotazione di lire sei mila di annua rendita, sotto la riserva di cui nell'articolo 24, e coll'iscrizione di cui al capoverso dell'articolo 25 del regio decreto del 30 novembre 1865, n° 2606.

Del resto se a termini del primo progetto del 20 maggio 1869 era grandemente a dubitarsi, che a carico del Governo italiano potessero con giustizia farsi pesare in favore del dottore Tarchini-Bonfanti le annate decorse sotto la austriaca dominazione, mentre egli non erasi curato di promuovere allora più prontamente la definizione di simile pendenza, più non occorrerebbe in oggi occuparsi di un tal dubbio, dappoichè a questo riguardo concordò esso barone Tarchini col

regio Governo, mediante atto privato del 23 febbraio 1870 declinando da ogni pretesa contro di questo, colla sola riserva dei suoi diritti verso dell'Austria, e consentendo ad un tempo circa gli arretrati scaduti dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869 che avessero da liquidarsi nella complessiva somma di sole lire *cinquemila*.

È certa infine l'opportunità del fatto richiamo, nel testo del progetto, dell'articolo 24 del suddetto regio decreto del 30 novembre 1865 a tutela del diritto riservato all'immediato successore in ordine alla metà della proprietà della dotazione, diritto che risolvendosi, pel caso in esame, nella metà della rendita perpetua di cui si tratta, sarebbesi devoluto allo Stato, quando nessun successore immediato si fosse trovato nato o concepito nel primo gennaio 1866; e ciò per trattarsi di una dotazione, che per quel titolo baronale del generale Bonfanti erasi costituita in totalità dallo Stato; come pure del successivo articolo 25 a linea in ordine alla necessaria iscrizione della relativa ipoteca ivi stabilita.

E pertanto, essendo certo a termini dell'articolo 2 della legge del 10 luglio 1861 che l'iscrizione della rendita onde si tratta sul Gran Libro del debito pubblico debba autorizzarsi per legge, e secondo l'articolo 12 della legge 4 agosto 1861 che debba questa rendita iscriversi colla decorrenza del semestre in corso, la vostra Giunta vi propone di sanzionare i due articoli del progetto siccome trovanisi in oggi dal Governo presentati; aggiungendo soltanto in fine al secondo di questi, onde prevenire ogni futuro dubbio od equivoco, che la somma delle lire 50,000 comprende le annate arretrate, scadute dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869; e colla rettificazione del materiale errore di stampa occorso circa il numero 177 in quello di 171, quanto all'indicato capitolo del bilancio passivo, al quale deve aggiungersi una tal somma di annate decorse.

ADAMI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare inscrivere sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato in aumento al consolidato 5 per cento una rendita di lire seimila (lire 6000), con godimento dal 1º gennaio 1870 a titolo di dotazione inherente al maggiorasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal decreto del 4 ottobre 1810, e da lui passato nel dottore Antonio Tarchini-Bonfanti, nipote e figlio adottivo del pronominato barone, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del regio decreto del 30 novembre 1865, numero 2606, e salva la iscrizione della ipoteca in ordine al successivo articolo 25 del decreto medesimo.

Art. 2.

Al capitolo 177 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cincquantamila (lire 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta.

~~PROGETTO DELLA GIUNTA~~

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Al capitolo 171 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire cincquantamila (lire 50,000) per soddisfare al dottore Antonio Tarchini-Bonfanti le rendite decorse della dotazione suddetta dal primo luglio 1859 a tutto l'anno 1869; così concordata e liquidata fra il Ministero, ed esso Tarchini-Bonfanti.

*Approvato nella giunta del 3. ottobre 1869*

*F. M. P. S.*

14/5

Per l'istruzione della Commissione  
viate d'informare sul progetto di legge di 30<sup>o</sup>  
relativo alla revisione sul f. libro. Si basta an-  
nue a favore del Dr. Antonio Marchini Brugnatelli  
si desidera la comunicazione di tutti i documen-  
ti che furono presentati al Ministero, ed  
al Consiglio di Stato in ragione alla doman-  
da per la recognaizione del titolo di Barone e del  
diritti appagatamente sul f. libro. S. M. il gove-  
rno —

È progettata dunque la Presidenza a voler re-  
dimare tutta la pratica esistente nel Mi-  
nistero ~~altrettanto~~ al progetto di legge in corso.  
Fatto il 31 Maggio 1869. Il Cancelliere D.

3 Febbraio 1809

Presenti i miei più rispettosi

Adami -

Cancilleri

faleotti

Franceschi

Moropoli -

Sono state nominate

Presidente Adami -

Segretario - Fraceschi -

Si è stabilito che d'ordine dal Ministro  
la costituzione di documenti ~~relativa~~ spese  
di tutto, ed in parte con gli stessi appena già  
debiti dal ministero -

Oppone le sue ragioni

1º Decreto l'11 aprile 1809.

2º Lettere Patente 6. Aprile 1810. che nominarono il Generale Antonio Bonfanti  
Barone dell'Impero.

Presenti i signori Deputati Adami, Morosoli e Falzetti  
Il Presidente Deputato adami riferisce alla Commissione  
il risultato dei suoi studi sopra i documenti comunica-  
ti dal Ministro, già richiesti dalla Commissione. La  
Commissione distò le comunicazioni fatte dal suo Presidente,  
oppone le conclusioni favorevoli al Progetto di legge,  
e incarica il suddetto signor Presidente della Rela-  
zione. Adami. F. di Segretario  
F. Falzetti

a di 21 aprile 1870

Intervenuti i Signori Deputati a D'Ami, Marroni, Mazzoni  
e Gallootti, è approvata «ogni' ma posta la  
relazione del Signor Deputato a D'Ami».

D'Ami

F. di Segretario  
di Gallootti

## MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

|     |              |
|-----|--------------|
| No. | 29196        |
|     | 5126. Dm. II |

## RISPOSTA AL FOGLIO

del 31 Maggio 1869.

|     |      |
|-----|------|
| No. | 2488 |
|     | 2    |

Indicare nella Risposta l'Ufficio, la Data,  
e i Numeri della presente

## Oggetto

Documenti relativi  
al Maggiore Bonfanti

ALLEGATI N. 15.

All'Onorevole Presidente  
della Camera dei Deputati

Firenze, addì 5 Giugno 1869


292B / 309  
S. Giugno 1869.

Otteneras il Sottoscritto  
alle richieste fatto da codesta Onorevole  
Presidenza colla Nota contraccettata in  
viandolo qui inseriti munite di elenco  
N<sup>o</sup> 11. documenti, quali furono presen-  
tati dal Dottore Antonio Darchini Bon-  
fanti in appoggio alla di lui domanda  
per ottenere la successione nel titolo  
baronale e nel godimento della dotazione  
di annue £ 6,000. al di lui padre P.  
adulterio Generale Barone Antonio Bon-  
fanti.

Ora poi dalla successiva nota  
di codesta stessa Presidenza del 3.  
corrente mese M° 150. avendo questo  
Ministero rilevato quali precisa-  
mente siano i documenti voluti  
dalla Giunta della Camera incaricata  
dell'estame del progetto di  
legge M° 309. per l'iscrizione della  
rentita di £ 6,000. a favore del

Sunnominato Barone Tarchini - Bonfanti  
il Sottoscritto si onora di assicurarla j'  
che var immediatamente a provvedere per  
raccogliere quelli fra i detti documenti  
che non trovansi compresi nell'attuale p-  
invio, e dei quali curerà di fare sollecita  
presentazione alla Camera.

Il Ministro.



291

Ufficio

# Ministero delle Finanze

Progetto di legge  
presentato alla Camera del Ministro delle Finanze  
Autorizzazione della iscrizione sul Gran  
Libro del Debito Pubblico di lire seimila  
di rendita 5 per cento a favore del Ba-  
rone Antonio Barchini-Bonfanti.

Firenze il 12 Maggio 1849.

Signori!

Il Generale Antonio Bonfanti di Villa-  
no con Decreto del 15 Agosto 1809 e con  
le lettere Patenti del 6 ottobre 1810 in  
dai Napoleone s'è nominato Barone dell'  
Impero, e con atto del 15 Novembre 1812  
fu investito della dotalazione perpetua di  
£ 6000 annue sul Monte Napoleone an-  
nessa al titolo Baronale, e con esso trasmi-  
tibile alla sua discendenza mascolina le-  
gittima e naturale o adottiva per ordine  
di primogenitura. Il Barone Bonfanti,  
privo di prole, con istruimento del 21 No-  
vembre 1849 rogato Pizzamiglio adottò  
come figlio il Dottore Antonio Barchini  
 suo nipote, e con successiva sentenza del  
6 Dicembre dello stesso anno dichiarò  
di volere trasmettere nel suo figlio adot-  
tivo salvo la Sovrana concessione, la no-  
billà, le armi gentilizie, le onorificenze  
ed i titoli, ed in specie quello di Barone  
non che la relativa dotalazione.

L'adozione suddetta fu approvata dal  
l'I. R. Consiglio di Lombardia col Diffe-  
cito del 22 febbrajo 1850, ed il Tribunale di  
Prima Istanza di Milano con Decreto del  
22 Marzo successivo ne ordinò l'annolazio-  
ne nei suoi atti. Per questa guisa il Ba-  
rone Bonfanti aveva adempiuto le forme  
dal Codice Civile Austriaco allora vigente  
preferite per l'efficacia delle adozioni, e con-  
sigliavano ciò dovendo bastare ad assicurare la  
esecuzione anco agli effetti della trasmissione  
del titolo baronale e della dotazione.

Ma poiché le lettere d'originaria inver-  
titura si riferivano al settimo Statuto costi-  
tuzionale del Regno Italico, il Governo Au-  
striaco valse che secondo le norme del Codice  
Civile del Regno stesso, fossero comprovate  
le cure dell'adottante per l'avoltoato. A  
quest'uopo, ad istanza del Barone Bonfan-  
ti fu redatto l'istrumento del 30 Maggio 1851  
ai rogiti del Notaro Pizzamiglio.

Nell'11 Dicembre di quell'anno morì  
il Barone Bonfanti. E nel 10 febbrajo 1852  
il Ministero delle finanze di Vienna faceva  
notificare al Dott. Barchini che l'istru-  
mento del 30 Maggio precedente non sodo-  
sfaceva al diffatto degli art. 344 e 345  
del Codice Italico, perché non era giustifi-  
cata la continuazione delle cure dell'ado-

tante verso l'adottato per il corso almeno di sei anni, e perchè le deposizioni dei testimoni non erano confermate con giuramento.

Alcuni <sup>nuovi</sup> testimoniali furono allora redatti davanti al Tribunale Civile di Milano nel 15 Marzo 1852. Ma dopo lungo volgere di tempo il Tribunale Militare Lombardo-Veneto sedentes in Verona con Rotta del 5 febbrajo 1859 in speciezione di ordini ricevuti dal Comando Superiore d'Armata, partecipo al Barchini che con la sovrana Rivoluzione del 14 Gennaio precedente era stata stabilita di non dar corpo alla istanza da lui avanzata per l'approvazione al trasporto della dotazione delle L<sup>ire</sup> 6000. Il Bonfanti com<sup>d</sup> Benente Marecialelo in ritiro era soggetto al foro Militare, e quindi secondo le discipline vigenti nell'Impero al Tribunale Militare spettava di compiere gli atti prescritti dalle leggi per l'efficacia della adozione. - Per altro la predetta Rotta del 5 febbrajo 1859 annunciava al Barchini che la Luogotenenza di Milano era stata dal Governo Superiore incaricata d'avviare da parte dell'Autorità militare competente l'approvazione dell'adozione fatta nel 1849 dal defunto Benente Marecialelo Barone Bonfanti.

Questa approvazione fu accordata dal Tribunale Militare di Verona nel 3 Marzo

1860 cioè, quando quel Tribunale aveva perduto ogni giurisdizione sulle provincie annesse dove aveva domicilio il Barchini. Si riuscì egli allora al Governo Italiano, e chiese che fosse riconosciuto il suo diritto ad succedere nel titolo baronale e nella dotazione <sup>Lombardo</sup> sul Monte <sup>Lombardo</sup> Veneto, che già frettava al defunto Barone Bonfanti suo padre adottivo.

Il Ministero dell'Interno crede opportuno di sollecitare la domanda del Barchini all'esame del Consiglio di Stato, richiamandolo più specialmente ad emettere il suo parere sulla regolarità ed efficacia della adozione suddetta, e sulla possibilità di riconoscere la continuazione e trasmissione di un maggiorasco, dopo che il Decreto Reale del 30 Novembre 1865 N° 2606 ne importava l'abolizione.

Il Consiglio di Stato esaminò ampiamente i propositigli quegli nel Voto del 26 Maggio 1868, che con gli altri documenti fu depositato presso la Segreteria della Camera. Osservò quell'eminente Consiglio che la legge applicabile all'adozione Bonfanti era il Codice Civile Austriaco vigente nelle Province Lombarde nel giorno, in cui quell'atto ebbe luogo, e che fu eccessione fiscale pretendere l'osservanza delle forme prefissate dal Codice Italico precedentemente abrogato.

Ha ritenuta la competenza dell'autorità militare a conoscere dell'adozione fatta da un militare in ritiro, volle ricercare se spedito morto il Barone Bonfanti prima della conferma di essa da parte del Tribunale militare, l'adozione medesima, comunque lui vivente approvata nelle forme prescritte avanti l'autorità civile, potesse credersi rimasta senza effetto ai termini del Decreto Aulico del 28 Giugno 1837. E fu questo proposito avvertito che il Governo Austriaco, benché non ignorasse la morte del Generale Bonfanti, della quale fece menzione anco la Nota del 5 febbrajo 1859, ordinò d'avviare da parte della competente autorità militare l'approvazione dell'atto di adozione; lo che dimostrava che riguardava vani abbastanza adempiute le forme prescritte dalla legge, ed eseguite in buona fede durante la vita dell'adottante dal V.S. il Luogotenenza e dal Tribunale di Istanza di Milano, e che compita la procedura di conferma per semplice operanza delle discipline militari innanzi al Tribunale di Verona, s'intendeva supplire in via di grazia al precedente difetto di quelle, o almeno renunciare per parte dello Stato e nell'interesse governativo all'eccazione dell'inefficacia dell'adozione,



con ammettere l'adottato al possesso del titolo e della dotazione, appena esaurite le incumbenze dal Tribunale Militare. Soggiunse poi il Consiglio di Stato che anesse le Province Lombarde al Regno d'Italia, ed abolito il foro militare col Decreto legittivo del 30 ottobre 1859, nulla restava da fare al Marchese per l'efficacia dell'adozione di fronte al Codice Civile Austriaco, e gli atti della giurisdizione civile compiuti in buona fede prima della morte dell'adottante acquistavano quella perfezione, di cui il Governo Austriaco li aveva per avvertito trovati mancavoli; senza che potesse giovare al Regno d'Italia l'eccezione della mancata conferma dell'adozione per parte del Tribunale militare avanti la morte del Bonfanti, perché farebbe stata cosa indecorosa e meno equa che lo Stato alle gasse per locupletarfi in danno altri principi contrari alla civile egualianza racita dallo Statuto, ed infistesse per la riposta osservanza di un sistema che non ha riscontro nel Codice Albertino, né in quello Italiano.

Sul quesito relativo alla decretata abolizione dei fidecommissi e dei maggiorati, il consiglio precitato disse che se per l'avvenire erano stati aboliti i vincoli

Catt

delle fidejussioni già esistenti, salvo le tratti-  
zioni transitorie degli art. 24 e 25 del Dec-  
reto Legislativo del 30 Novembre 1865, la  
successione dei titoli continua ad agire  
di pubblico diritto, secondo un ordine pri-  
vilegiato di primogenitura regolato da  
leggi speciali, fatto posto ad esame di ca-  
pacità dei nuovi titolari, e quindi vinco-  
lato al regio asenso; e che tanto più ri-  
correva la necessità della dichiarazione  
governativa rispetto al Barchini, in quan-  
to la dotazione annessa al titolo proveniva  
da liberalità dello Stato, e costituiva in  
una rendita pubblica immobilizzata che  
era dovuta dallo Stato e che a lui fareb-  
be ricaduta nel caso d'inefficacia della  
adozione. E quindi concluso, che verificate  
prima per mezzo del R. Procuratore di  
Milano se vi fosse lita pendente contro  
il Barchini per impugnare l'adozione del  
1849, e se egli fosse nel possesso della  
qualità ereditaria per i beni liberi del  
Barone Bonfanti, doveesse prestarfi il Regio  
assenso, salvi i diritti dei terzi alla tra-  
missione del titolo di Barone e della dota-  
zione di Lire seimila a favore del Barchi-  
ni, con le riserve di cui nell'ultimo capo-  
vero dell'art. 24, e con l'iscrizione di cui  
nel capoverbo dell'art. 25 del R. Decreto

S

del 30 Novembre 1865 N° 2606.

Il Ministero dell'Interno, dopo avere  
riconosciuto che l'eredità del Barone Bonfanti  
era stata aggiudicata al di lui figlio adot-  
tivo Dottore Antonio Barchini nominato er-  
ede universale col testamento del 23 aprile  
1850, e che nessuna lite era stata promossa  
per contestargli i diritti dipendenti dalla  
adozione, nell'Udienza del 13 Settembre  
1868 sottoposta alla sanzione di S. M.  
il Decreto, che fu registrato alla Corte dei  
Conti nel 5 Ottobre successivo, con cui  
« il Dottor Antonio Barchini Bonfanti fu  
« riconosciuto quale figlio adottivo del defun-  
« to Generale Barone Antonio Bonfanti col  
« diritto di succedere nel titolo di Barone  
« con l'uso dello Stemma corrispondente,  
« col godimento della perpetua dotazione  
« di lire 6000, sotto la riserva di cui nel  
« l'ultimo capoverso dell'art. 24 e colla ipo-  
« zione di cui al capoverso dell'art. 25  
« del R. Decreto del 30 Novembre 1865  
« N° 2606. »

Ma perchè il Barone Barchini Bon-  
fanti entri nel possesso effettivo della pa-  
mentata dotazione in esecuzione di quel-  
Decreto Reale fu d'uopo accendere sul  
Gran Libro del Debito Pubblico la rendita  
corrispondente, dacchè la relativa iscrizione

sul Monte Lombardo-Veneto fu radicata dal Governo Austriaco fino dal 1853; ed il Governo Italiano non ebbe occasione di trasportarla sul proprio Gran Libro, non spese dogliene passato il carico in conseguenza dell'art. 7º del Trattato di Fiume del 10 Novembre 1859. E quindi dovendosi la nuova iscrizione della rendita, essa porta re in aumento della attuale consistenza del Consolidato 5 per cento, è necessaria in ordine all'art. 2º della Legge del 10 Luglio 1861 N° 91 che l'amministrazione del Debito Pubblico vi sia autorizzata con una legge speciale.

A questo oggetto il mio Onorevole predecessore presentò alla Camera nella tornata del 20 Maggio 1869 uno schema a cui ho dovuto apportare alcune modificazioni.

Secondo l'art. 12 della Legge del 4 Agosto 1861 N° 174, la rendita pubblica costituisce la dotazione del Barone Carini Bonfanti deve essere iscritta nel Gran Libro con la decorrenza del Semestre in corso cioè con godimento dal 1<sup>o</sup> Gennaio 1870.

Inoltre è da provvedere allo stanziamento del fondo occorrente per pagare le annualità scadute dal 1<sup>o</sup> Luglio 1859

α tutto l'anno 1869, che il Barone <sup>Barchini</sup> Bonfanti  
ha liquidate d'accordo col Ministero delle  
Finanze nella somma di £ 50,000, rinun-  
ziando e condonando ogni maggior som-  
ma che a lui per questo titolo potesse con-  
petere contro il Governo Italiano, e rife-  
rindo per il periodo anteriore al 1° Luglio  
ogni sua ragione contro il Governo Aus-  
tro-  
co.

Voglia adunque la Camera accordare  
il suo favorevole suffragio al progetto  
di legge, che mi onoro di presentarle.

---

### Progetto di Legge

#### Art. I

Il Governo del Re è autorizzato  
fare inserire sul Gran Libro del Di-  
bito Pubblico dello Stato, in aumenti  
al Consolidato 5 per cento una rata  
di lire seimila (£ 6000) con godimento  
dal 1° Gennaio 1870 a titolo di dotaz-  
ione inherente al maggiorasco creato ad  
favore del Generale Barone Antonio  
Bonfanti dal Decreto del 4 Ottobre 1866  
e da lui passato nel Dottore Antonio  
Barchini Bonfanti nipote e figlio adottivo

(C)  
A

del prenominali Barone, fatto la riserva  
di cui nell'ultimo Capoverso dell'art<sup>o</sup> 24  
del Regio Decreto del 30 Novembre 1865  
n<sup>o</sup> 2606, e salva la iscrizione della ipote-  
ca in ordine al successivo art<sup>o</sup> 25 del De-  
creto medesimo.

Art<sup>o</sup> 2<sup>o</sup>

Al Cap<sup>o</sup> 177 del Bilancio passivo  
del Ministero delle Finanze (parte straor-  
dinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la  
 somma di Lire cincquantamila (lire 5000)  
per soddisfare al Dottore Antonio Bartoli-  
ni Bonfanti le rendite decorse della  
dotazione fuddetta.

---

*Mark with Keweenaw*

1136

MINISTERO DELLE FINANZE

SEGRETAARIO GENERALE

Ufficio degli Affari Generali

N. 17060  
300

Risposta al foglio

del

N. 17061 Dic.

Oggetto

Rettificazione di un errore incorso  
nell'art. 1° del progetto di legge N. 26.

Firenze, addì 19 Marzo 1870

M. 1511  
M. 1511  
N. 1511  
19 Marzo 1870

Nello stampato N. 26 relativo al  
progetto di legge per l'iscrizione di una  
rendita di Lire Seimila a favore del  
Barone Barchini - Bonfanti, è stato indi-  
cato all'art. 2° il capitolo 177 del bilan-  
cio passivo delle finanze per l'anno 1869,  
invece del Capitolo 171. La stessa erronea  
designazione leggevasi nello stampato  
N. 309 della passata sessione, il quale  
conteneva appunto lo stesso schema di  
legge, ora riprodotto con alcune modi-  
ficazioni; e questo Ministero ne avver-  
te la Presidenza di codetta Camera  
eletta con la Rota del 29 Maggio  
1869 N. 27691. - Il sottoscritto adunque,  
richiamando la nota medesima prega  
l'Onorevole Sig. Presidente a volere  
provvedere alla rettificazione dell'errore  
anzidetto.

Il Ministro

A) Sette

Alla Presidenza  
della Camera de' Deputati

## MINISTERO DELLE FINANZE

## DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

|          |         |
|----------|---------|
| N. 30242 | 1320    |
|          | Div. II |

RISPOSTA AL FOGLIO

del 3 Giugno 1869.

|         |   |
|---------|---|
| N. 2101 | - |
|---------|---|

Indicare nella Risposta l'Ufficio, la Data,  
e i Numeri della presente

## Oggetto

Documenti relativi  
al maggiorasco  
Bonfanti.

ALLEGATI N. 8.

all'Onorevole  
Presidente  
della Camera dei Deputati  
Firenze

Firenze, addì 11 Giugno 1869.

2937/309

12 Giugno 1869

*✓*

Dollas Notas del 5 cor  
rente mese N° 29196 - il Sottoscritto  
ebbe il pregio di trasmettere a S.  
coesta Onorevole Presidenza N° 14  
documenti prodotti dal Dollas  
Antonio Tarchini Bonfanti in  
appoggio alla di lui domanda  
relativa alla successione nella  
Baronia e nel godimento della  
dotazione del maggiorasco Bonfanti.

Tali documenti rispondevano  
a quelli segnati coi N° 2 - 3 - 4 - 5  
6. ed 11 - della richiesta fatta  
posteriormente da quest'Onorevole  
Presidenza sul foglio contro citato.

Ora il ministero dell' In  
terno produce gli altri documenti  
richiesti ai N° 8 e 9 del foglio due  
ricordato e cioè =

8. Parere del Consiglio di Stato Italiano  
del 26 Maggio 1868,
9. Nota 7 luglio 1860 del Prefetto

*J.*

del Monte Lombardo Veneto sul Maggiorasco  
Zucchi, e parere relativo del Consiglio di  
Stato del 7 Settembre 1860.

Mancherebbe ora adunque i docu-  
menti 4. 7. 10. 12. 13. 14. o 15. e su di  
questi il detto Ministero dell'Interno <sup>d'ebbe</sup>  
ad operare per circa al 7° non si ebbe  
mai conoscenza né fu mai fatta richiesta  
per motivo che appendo atto preliminare  
alle lettere patenti 6. Ottobre 1850. trovarsi  
in esse virtualmente ed esenzialmente  
compresso, e che il 7° pure non fu mai chie-  
sto per essere atto di autorità che aveva  
perduta ogni giurisdizione nell'argomento  
e quindi privo di valore.

Ad ogni modo per corrispondere  
alle ricerche di codesta Onorevole Rappre-  
sentanza il Ministero va a provvedere  
per sollecito invito all'intervento Barone  
Carchini Bonfanti onde i presenti senza  
indugio i documenti mancanti non ma-  
scenderanno peraltro il dubbio che lo stesso  
intervento possa riescire a produrre  
quegli atti.

Il Ministro

F. Giannuzzi Seg.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

96. { 27691  
16879 Due 2<sup>o</sup>

Risposta al foglio  
del  
96.

Firenze, addi 29. Maggio 1889.

29081 50969

29. Maggio

1889

Indicare nella risposta  
l'Ufficio, la data e i numeri della presente

OGGETTO

Maggiorasco Bonfanti  
Autorizzazione alla iscrizione sul  
Gran Libro del Debito Pubblico  
di una rendita di £ 6000. a favore  
del Barone Antonio Garibini  
Bonfanti - Progetto di Legge -

ALLEGATI N.

all'On.  
Onorevole Presidente  
della Camera, dei  
Deputati

Art. 309. del progetto di legge presentato  
alla Camera dei Deputati dal  
lettoreferito nella tornata del 20  
Maggio corrente per l'autorizza-  
zione della iscrizione sul Gran  
Libro del Debito Pubblico di una  
rendita di £ 6000. - a favore del  
Barone Antonio Garibini Bon-  
fanti, che si riserva che all'articolo  
102. del detto progetto di legge  
far accennare il capitolo 171. del  
Bilancio prefisso della Tornata  
per 1889. come quello del quale  
donna graditare la spesa di  
£ 105.000. per soddisfare gli inter-  
essi arretrati della ditta istituzione  
Bonfanti dal 1.° Maggio 1855.  
al 31. Dicembre 1869, mentre che  
il capitolo relativo a tale spesa  
è quello avendo il art. 171. (Bilancio)

di capitali diversi dalla finanza dello Stato)  
corre alla mala di variazioni al progetto  
di Bilancio pubblico del 1869.

Di questo errore di numero incerto nella  
copia del progetto di legge scrivibile il fatto  
scritto si affretta a dare avviso a modesta Ono  
revoche Presidente pregandolo di voler provve-  
dere alla occorrente rettificaz.

Sr. Ministro

L. S. (L. S.)

*✓*

## L'elenco degli Allegati

semprò nelle istanze del D<sup>r</sup>. Antonio Varchini  
Bonfanti

1. A. - Diploma d<sup>r</sup>. Ottobre 1810. con cui venne accordato il titolo di Baronet al Generale Antonio Bonfanti.
2. B. - Decreto 17 Novembre 1811 d'investitura nella dattazione dell'annuagione di 16000 a favore del figlio d<sup>r</sup> Antonio Bonfanti.
3. C. - Strumento 21 Novembre 1849. d'adozione fatta per il figlio B<sup>r</sup> Bonfanti a favore del nipote p<sup>r</sup> D. Antonio Varchini
- \* 4. D. - Scrittura d<sup>r</sup>. Dicembre 1849. di trasmissione dei privilegi e prerogative fatta dal B<sup>r</sup> Bonfanti al suo nipote Bico.
5. E. - Lettera 1<sup>o</sup> Marzo 1850. della Congregazione Municipale della Città di Milano portante comunicazione coll'approvazione dell'atto d'adozione fatto dall'<sup>r</sup> D. R. Lieutenantza di Lombardia.
6. F. - Decreto 22 Marzo 1850. con cui l'I.R. Tribunale di Pavia ha fatto annotazione coll'adozione in cui sopra.
7. G. - Strumento 30 Maggio 1851. di dichiarazione sulle cure particolari prestate dal Generale Bonfanti al figlio attivo.
8. H. - Lettera 10 Febbraio 1852. della Congregazione

1. Muncipale di Mortano con cui si ritorna s'istrumento 30. Maggio 1851.
2. I. Protocollo 15. Marzo 1852. dell'I. R. Tribunale Circolare di P. Stanza in cui si contengono le dichiarazioni giurate in mano all'istrumento Giudice 30. Maggio 1851.
3. II. Decreto 5. Febbrajo 1859. dell'I. R. Tribunale Militare Lombardo Veneto con cui si incarica la Procuratoria in Milano di avviare l'approvazione dell'atto di adozione già compiuto.
4. M. Altra copia dell'istrumento 21. Novembre 1849. portante l'approvazione dell'adozione dell'Autorità militare.
5. N. Decreto 23. Febbrajo 1851. dell'I. R. Tribunale Prog. portante l'annotazione fatta dalla Direzione di Polizia per la carta d'iscrizione al nome di Antonio Carchini Bonfanti.
6. O. Decreto 21. Giugno 1862 del R. Tribunale Provinciale sui servizi del Dr. Antonio Carchini Bonfanti.
7. P. Attestazione Notarile 8. Settembre 1862 comprovante le qualifiche della famiglia Carchini.

## CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE  
presentato dal ministro delle finanze  
(CAMBRAY-DIGNY)  
*nella tornata del 20 maggio 1869*

### Autorizzazione della iscrizione sul Gran Libro del debito pubblico di lire 6000 di rendita 5 per cento a favore del barone Antonio Tarchini Bonfanti.

SIGNORI! — Il dottore Antonio Tarchini Bonfanti di Milano sino dal 1867 inoltrava istanza al Ministero dello interno chiedendo che fosse ritenuta e dichiarata regolare ed efficace l'adozione che di lui fece il generale barone Antonio Bonfanti, e ciò per gli effetti contemplati dal settimo Statuto costituzionale del primo regno italico, non che dalle patenti ed investiture colle quali vennero ammessi a succedere al predetto generale nel titolo di barone e nella relativa dotazione d'annue lire 6000 iscritta sul Monte Napoleone, i suoi figli legittimi e naturali ed anche adottivi.

Dagli atti e documenti prodotti ebbe a risultare:

Che con decreto 15 agosto 1809 dell'imperatore Napoleone I, ed a seconda di formali lettere patenti del 6 ottobre 1810 il generale Antonio Bonfanti di Milano veniva nominato barone dell'impero col diritto di trasmettere tale titolo alla di lui diretta discendenza sia legittima, naturale o adottiva di maschio in maschio per ordine di primogenitura;

Che con pergamena 15 novembre 1812 lo stesso generale veniva pure investito della perpetua dotazione di lire 6000 annue iscritta sul Monte Napoleone da essere trasmessa unitamente al titolo predetto ed alle medesime condizioni;

Che il barone generale Bonfanti, privo di prole, con istruimento a rogito del notaio D. Carlo Pizzamiglio di Milano in data 21 novembre e 6 dicembre 1849 adottava il signor dottore Antonio Tarchini, suo nipote;

Che l'imperiale e reale luogotenenza di Lombardia con dispaccio del 22 febbraio 1850 approvava l'atto di adozione fatta dal generale Bonfanti, il quale atto veniva poscia annotato nel registro del tribunale civile di prima istanza in Milano;

Che posteriormente sulla domanda fatta dal barone Bonfanti per essere autorizzato a trasmettere al di lui figlio adottivo il titolo e la dotazione suddetta si rispose per parte del Ministero di Vienna che era necessario procedere ad ulteriori pratiche, ed in ispecie alla dimostrazione che i sussidi e le cure prestate in tenera età dall'adottante a favore dell'adottato avessero continuato pel corso di sei anni, a seconda di quanto è prescritto dagli articoli 344 e 345 del Codice italico;

Che anche l'esaurimento di questa formalità non fu ritenuto sufficiente per ottenere la domandata autorizzazione, e con decreto 5 febbraio 1859 del tribunale militare lombardo-veneto veniva dichiarato direttamente

mente al direttore Tarchini, essendo morto nel frattempo, cioè nell'11 dicembre 1851 il barone Bonfanti, che occorreva eziandio ottenere l'approvazione della autorità militare;

Che finalmente solo nel 3 marzo 1860 l'imperiale e real tribunale militare residente in Verona emetteva un decreto con cui approvava l'adozione di cui è di scorsa.

Da tutto ciò rimaneva comprovato che l'adozione del generale barone Bonfanti fu compita tanto secondo le prescrizioni del Codice civile austriaco che era vigente in Lombardia, quanto pure secondo quelle del Codice italiano; se non che il Governo austriaco pretese che si adempisse anche ad un'altra formalità, cioè a quella dell'approvazione per parte dell'autorità militare.

Questa approvazione, regolarmente domandata a mezzo della luogotenenza lombarda, non fu accordata dal tribunale militare di Verona che nel 3 marzo 1860 in un tempo, cioè, in cui esso non aveva più alcuna giurisdizione sopra i cittadini di Milano, e perciò nulla e di nessun effetto.

Parve però al Ministero dell'interno che la mancanza di questa formalità non potesse minimamente infirmare la regolarità e l'efficacia dell'adozione Bonfanti, perchè non era punto richiesta dalle leggi che regolavano simile atto al tempo in cui fu fatto, le quali soltanto si dovevano osservare giusta i principii generali sanciti dalla giurisprudenza. E parimente gli sembrò che non potesse fare ostacolo all'esaudimento della domanda del signor direttore Tarchini la pubblicazione del Codice civile, e delle disposizioni transitorie, contenute nel regio decreto 30 novembre 1865, cui furono disciolti i fideicomessi ed i maggioraschi, fatta considerazione che il ricorrente aveva già prima della detta pubblicazione acquistato, per effetto di regolare atto di adozione, il diritto d'essere investito del maggiorasco trasmessogli dal barone Bonfanti. Tuttavia credette opportuno di sentire sul proposito il parere del Consiglio di Stato, il quale nell'adunanza del 26 maggio 1868, considerando:

Che l'adozione Bonfanti Tarchini iniziata nel 1849 doveva compiersi secondo le forme imposte dal Codice civile austriaco, allora in vigore nelle provincie lombarde, per prudurre gli effetti voluti dal settimo Statuto costituzionale del primo regno d'Italia, il quale se erasi riferito per le forme dell'adozione al Codice Napoleone, egli è che quel Codice era allora in vigore, e richiedendo lo Statuto costituzionale per gli effetti

da esso preveduti, una regolare adozione era naturale che la facesse dipendere dall'adempimento delle norme del diritto comune vigente;

Che il richiedere l'adempimento delle forme del Codice abrogato, cumulandole con quello del Codice civile austriaco, era un caso fiscale, di cui può trovarsi prova nella nota 7 luglio 1860 del prefetto del Monte lombardo-veneto, nella vertenza del maggiorasco Zucchi, e che fu giustamente ritenuto esorbitante e non legittimo dal Consiglio di Stato, allora residente in Torino, sezione di grazia e giustizia, col parere del 7 settembre 1860;

Che però le forme da adempiersi erano quelle preseritte dal Codice civile austriaco, il quale faceva dipendere l'adozione dalla prestazione del consenso, dalla conferma governativa, e dalla registrazione negli atti giudiziari del tribunale competente tanto dell'adottante quanto dell'adottato;

Che tali forme furono adempiute non meno che quelle prescritte dall'imperiale patente del 9 agosto 1854 essendosi prestatò il consenso dall'adottante e dall'adottato, per convenzioni scritte ed autentiche, ottenuta la conferma della Luogotenenza col dispaccio del 22 febbraio 1850, ed avendo il tribunale di prima istanza di Milano ritenuta l'annotazione da esso fatta il 22 marzo 1850, come equivalente alla conferma richiesta dalla posteriore sovrana patente del 9 agosto 1854; tanto che, con nota del 23 febbraio 1855, ne faceva partecipazione alla direzione provinciale di polizia perchè potesse rilasciare senza ostacolo al Tarchini la nota di iscrizione col nome di Bonfanti, che era uno degli effetti legali che produceva l'adozione a norma del § 182 del detto Codice civile austriaco;

Considerando quindi che se il Governo di Vienna non volle riconoscere efficace per la trasmissione del titolo e della dotazione l'approvazione data dalla Luogotenenza, nè l'annotazione eseguita dal tribunale di prima istanza di Milano, egli è che ritenne che il barone Bonfanti, come militare in ritiro, dipendeva dalla giurisdizione militare, dalla quale dovevano per lui compiersi le forme di cui nel § 181 del Codice civile austriaco;

Che essendo morto l'adottante Bonfanti prima della conferma poteva ritenersi che l'adozione fosse restata senza effetto, a termini del decreto aulico del 28 giugno 1837;

Che però il Governo di Vienna non ignorando la morte dell'adottante Bonfanti, di cui faceva menzione nella nota del 23 gennaio 1859, ordinava tuttavia di

avviarsi da parte della competente autorità militare l'approvazione dell'atto di adozione, il che importa che riteneva abbastanza adempiute le forme magistrali prescritte dalla legge, ed eseguite in buona fede durante la vita dell'adottante dalla imperiale e reale Luogotenenza, e dal tribunale di prima istanza di Milano, o che, compiute le procedure di conferma per semplice osservanza delle regole militari innanzi al tribunale di Verona, voleva supplire in via di grazia al precedente difetto di esse, o che almeno non intendeva per parte dello Stato e nell'interesse governativo valersi della eccezione della inefficacia dell'adozione, e quindi concedere il possesso del titolo e della dotazione tostoche sarebbero adempite le procedure di conferma innanzi all'autorità militare;

Considerando che annesse le provincie lombarde al regno d'Italia, benchè non fosse in esso applicato il Codice civile albertino, che nell'articolo 209 porta una disposizione affatto contraria a quella del decreto aulico del 28 giugno 1837 e permette la continuazione del procedimento di conferma dell'adozione anche dopo la morte dell'adottante che abbia prestato il suo consenso, tuttavia non è men vero che col decreto legislativo del 30 ottobre 1859 fu abolito il fôro militare in Lombardia, e tutte le persone che per l'innanzi dipendevano da esso per gli affari civili, così contenziosi come non contenzirosi, furono richiamate alla giurisdizione civile ordinaria;

Che, imperando il Codice civile austriaco, niente altro restava da compiere al Tarchini, e gli atti della giurisdizione civile, compiti in buona fede prima della morte dell'adottante Bonfanti, acquistavano l'efficacia di cui per avventura il Governo di Vienna li aveva trovati manchevoli, se l'adottante Bonfanti avesse potuto trovarsi vivente per approvarli o almeno per non impugnarli;

Che dopo la pubblicazione del Codice civile del regno d'Italia, il cui articolo 217 risponde in parte all'articolo 209 del Codice civile albertino, se la morte dell'adottante, dopo la prestazione dell'atto di consenso non toglie che sia continuato e compito il procedimento di adozione, acquista maggiore efficacia la precedente considerazione;

Considerando che la morte del Bonfanti avvenne sotto l'impero del Codice civile austriaco, per il cui paragrafo 182 la nobiltà e le armi gentilizie non passano alla prole adottiva senza il sovrano consenso;

Che d'altronde il sovrano consenso per le adozioni di coloro che intendono trasmettere i titoli e le dota-

zioni autorizzate col settimo Statuto costituzionale del primo regno d'Italia fu una condizione imposta ed inerente ai detti titoli e dotazioni per gli articoli 59 e 60 del precitato settimo Statuto;

Che, se per l'avvenire sono stati aboliti i maggioraschi e disciolti i vincoli di quelli già esistenti, in modo che per gl'immobili che ne costituiscono la dotazione si fa luogo alla successione libera secondo il diritto comune, come per ogni altra proprietà del titolare, salve le restrizioni transitorie di cui negli articoli 24 e 25 e del decreto legislativo del 30 novembre 1865, la successione ai titoli continua ad essere di pubblico diritto, secondo un ordine privilegiato di primogenitura regolata da leggi speciali, sottoposta ad esame di capacità dei nuovi titolari, e quindi vincolata al regio assenso e beneplacito, specialmente quando per l'adozione il titolo trapassa dalla famiglia a cui fu conferito ad un'altra che non potrebbe assumerlo come una proprietà privata senza il regio gradimento;

Che nel caso in cui la dotazione, annessa al titolo, proviene da liberalità dello Stato, e consiste in una rendita pubblica immobilizzata, di cui lo Stato è debitore, è indispensabile che il Governo riconosca e dichiari se la rendita è ancora dovuta, ed a chi sia dovuta;

Che se l'adozione del Tarchini non fosse riconosciuta legittima ed efficace, la dotazione ricadrebbe a favore dello Stato e non mai dei successibili collaterali del barone Bonfanti, se pure vi sono; dappoichè il maggiorasco fu costituito unicamente in favore di lui e de' suoi discendenti anche adottivi, e in difetto di discendenza fu dichiarato riversibile allo Stato;

Considerando che per infirmare l'adozione o per non riconoscerla, dovrebbe il Governo eccepire il difetto di conferma del giudizio militare da lui soppresso col decreto del 30 ottobre 1859 come eccezionale e contrario ai principii di civile egualianza sanciti dallo Statuto, o l'inefficacia della adozione non confermata prima della morte dell'adottante, secondo il decreto aulico del 28 giugno 1837, contro lo spirito non solo dell'articolo 209 del Codice civile albertino, ma anche dell'articolo 217 del Codice civile del Regno d'Italia; la quale cosa sarebbe indecorosa e meno equa, dovendo lo Stato allegare in tal caso principii e sistemi che la vigente legislazione riprova per il completarsi col danno del Tarchini, le cui istanze troverebbero facile accesso presso i tribunali per le ragioni di sopra ricordate, e perchè gli effetti dell'adozione compiuta e confermata secondo il Codice civile austriaco

non furono che sospesi dalla risoluzione governativa di Vienna, col fermo proposito, risultante dal dispaccio del 23 gennaio 1859, di riconoscere l'adozione dopo la conferma del giudizio militare, nonostante la morte dell'adottante, e contro il decreto aulico del 1837, il che proverebbe che l'adozione tenevasi compiuta e richiedevasi quest'ultima forma, innanzi il tribunale di Verona, per semplice deferenza all'Autorità militare;

Che se allo Stato non conviene promuovere un litigio, e fa d'uopo riconoscere l'adottivo nel possesso del titolo e della dotazione, non men vero che appartenendo esclusivamente ai titani il decidere le questioni di stato delle persone, ed essendo le loro decisioni in simile materia più iudiziali per tutti, anche per coloro che non interpongono nei giudizi, si dovrebbe attendere la decisione dei tribunali, se lite fosse insorta, e dovesse immediatamente insorgere coi collaterali successibili del Bonfanti, se pur vi sono; non già per il titolo, la nobiltà, le armi gentilizie e la dotazione, le quali cose furono unicamente concedute alla sua discendenza, ma per altri beni allodiali e liberi, e per il cognome che sarebbe assunto dal Tarchini:

Espresso l'avviso che, verificato prima per mezzo del regio procuratore di Milano se vi è lite insorta contro il Tarchini nella quale sia impugnata l'adozione del 1849, e se egli è in possesso della qualità ereditaria per i beni liberi del Bonfanti, se pur vi sono, debba prestarsi il regio assenso, salvi i diritti dei terzi, alla trasmissione del titolo di barone e della dotazione di lire 6000 in persona del Tarchini, con le riserve di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 e colla iscrizione di cui nel capoverso dell'articolo 25 del regio decreto del 30 novembre 1865, numero 2606.

Uniformandosi a tale parere, il Ministero dell'interno, dopo aver richiamati gli atti opportuni per riconoscere che l'eredità abbandonata dal barone Bonfanti era stata aggiudicata al suo figlio adottivo dottore Antonio Tarchini, nominato erede universale col testamento 23 aprile 1850, e che nessuna lite era stata promossa per impugnare all'istante il diritto di succedere nel summenzionato maggiorasco, nella udienza del 13 settembre 1868 sottopose alla sanzione di Sua Maestà il decreto che fu anche registrato addì 1º ottobre 1868 alla Corte dei conti, con cui il ricorrente « Dottore Antonio Tarchini Bonfanti fu riconosciuto

« quale figlio adottivo del defunto generale barone Antonio Bonfanti col diritto di succedere nel titolo di barone coll'uso dello stemma corrispondente, e nel godimento della perpetua dotazione di lire 6000, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dello articolo 24 e colla iscrizione di cui nel capoverso dell'articolo 25 del reale decreto 30 novembre 1865, numero 2606. »

All'oggetto però che il barone Tarchini Bonfanti possa essere immesso nel godimento della suaccennata dotazione di annue lire 6000, è d'uopo che si accenda sul gran libro del Debito pubblico la rendita corrispondente, dacchè il Governo austriaco aveva fatto radiare dalle iscrizioni del Monte Lombardo-Veneto fino dall'anno 1853 quella stessa dotazione, ed il Governo italiano di conseguenza non ebbe a iscriverla nel proprio gran Libro non essendogliene passato il carico per gli effetti dell'articolo 7 del trattato di Zurigo del 10 novembre 1859.

Rendesi adunque necessario di iscrivere ora nel gran Libro suddetto quella rendita in aumento all'attuale consistenza del consolidato 5 per cento, e per ciò occorre che a senso dell'articolo 2 della legge fondamentale del Debito pubblico del 10 luglio 1861, numero 94, l'amministrazione del Debito pubblico sia autorizzata con una legge speciale.

Giusta poi l'articolo 12 della legge 4 agosto 1861, numero 174, la suddetta rendita deve essere iscritta nel gran Libro con decorrenza del semestre in corso, e cioè con godimento dal 1º gennaio 1869.

Al dottore Tarchini Bonfanti però compete il godimento della dotazione a partire dal semestre che era in corso all'epoca della morte del suo padre adottivo, avvenuta l'11 dicembre 1851, e per conseguenza oltre alla iscrizione della suddetta rendita occorre lo stanziamento nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze della somma corrispondente al montare degli arretrati della rendita medesima dal 1º luglio 1851 a tutto dicembre 1868 da pagare al predetto signor Tarchini Bonfanti.

Risponde a questo duplice scopo lo schema di legge, che di concerto con l'onorevole mio collega il ministro dell'interno ho l'onore di presentarvi con preghiera di approvazione.

## PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione  
RE D'ITALIA.

### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a fare iscrivere sul gran Libro del Debito pubblico dello Stato in aumento al consolidato 5 per cento una rendita di lire seimila (lire 6000) con godimento dal 1° gennaio 1869 a titolo di dotazione inherente al maggiorasco creato a favore del generale barone Antonio Bonfanti dal decreto del cessato Regno italico del 5 maggio 1810 e confermata in favore del dottore Antonio Tarchini Bonfanti, nipote e figlio adottivo del prenominato barone, per effetto del regio decreto del 13 settembre 1868, sotto la riserva di cui nell'ultimo capoverso dell'articolo 24 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, e salvo la iscrizione della ipoteca a forma del successivo articolo 25 del decreto medesimo.

### Art. 2.

Al capitolo 177 del bilancio passivo del Ministero delle finanze (parte straordinaria) per l'anno 1869 è aggiunta la somma di lire *centocinque mila* (lire 105,000) per soddisfare le rendite decorse dal 1° luglio 1851 al 31 dicembre 1868 a favore della dotazione di cui al capitolo precedente.

MINISTERO DELLE FINANZE

Firenze, addì

Gennaio 1869

Relazione al Sig. Ministro

Camera dei Deputati

Maggiordomo Bonfanti

Autorizzazione della iscrizione sul  
Gran Libro del Debito Pubblico  
di L. 60000 di rendita 5% a  
favore del Barone Antonio  
Carlini Bonfanti.

Progetto di legge

Signori!

Il Dottore Antonio Carlini  
Bonfanti di Milano siso dal 1867  
inoltrevas istanza al Ministero dello  
Interno chiedendo che fosse ritenuta  
e dichiarata regolare e efficace l'ac-  
zione che di lui fece il Generale Ba-  
rone Antonio Bonfanti e con que-  
gli effetti contemplati dal Testimo-  
niale costituzionale del primo Re-  
gno Italico, non che delle patenti  
di investitura colle quali vennero am-  
messo a succedere al precedente Gen-  
erale nel titolo di Barone e nella  
relativa dotazione d'annus L. 6000  
iscritta sul Monte Napoleone e  
suoi figli legittimi e naturali ai an-  
ches adottivi.

Dagli atti e documenti pro-  
votti ebbe a risultare;

Che con Decreto 15. Agosto 1809. dell' Imperatore Napoleone I<sup>o</sup> e a seconda di formali lettere patenti del 6. Ottobre 1810. il Generale Antoni Bonfanti di Milano veniva nominato Barone dell' Impero col diritto di trasmettere tales titolo alla cui lui diretta discendenza sia legittima, naturale o accettata di maschio in maschio per ordine di primogenitura;

Che con pergamena 15 Novembre 1812. lo stesso Generale veniva pure investito della perpetua dotazione di £ 6000, annui scritta sul Monte Napoleone da effere trasmettersi unitamente al titolo predetto e all' medesimo provvista;

Che il Barone Generale Bonfanti, privo di prole, con istruimento a rogito dal Notaio D. Carlo Pizzamiglio di Milano in data 21. Novembre a 6 Dicembre 1849 adottava il Signor D. Antonio Carchini suo nipote;

Che l' S. R. Lingotenzial di Lombardia, con despaccio del 22. Febbrajo 1850 approvava l' atto di adozione fatto dal Generale Bonfanti, il qual' atto veniva posticipi annotato nel Registre del Tribunale Civile di P. Distanza in Milano.

Che posteriormente sulla domanda fatta

col Barone Bonfanti per esser  
autorizzato a trasmettere al di fuo  
figlio adottato il titolo e la dotazio  
ne. Indottrinò di resparsi per part  
icolare Ministero di Vienna che era  
necessario presentarsi ad ottenerne pra  
misché, se in specie alla dimostra  
zione che i Suddetti e le cui fur  
state in terra età dall'adottante  
a favore dell'adottato avessero con  
tinuato per corso di sei anni, o  
secondo di quanto è prescritto dagli  
articoli 344 e 345 del Codice Italiano.  
Che anche l'esaurimento di questo  
formalità non fu ritenuto suffi  
ciente per ottenere la domandata  
autorizzazione, e con Decreto 5 Febbraio  
1859 del Tribunale Militare Rom  
bando - Veneto vennero dichiarate  
direttamente al G. Carchini, se  
sendo morto nel frattempo, cioè  
nello 11 Dicembre 1857, il Barone  
Bonfanti che occorreva anzidier  
ottenere l'approvazione della Autorità  
Militare;

che finalmente solo nel 3 Marzo 1860  
il G. R. Tribunale Militare resi  
ento in Verona emetteva un de  
creto con cui approvava l'acquisto  
di cui è discorso.

Sai tutto ciò rimaneva com  
provato che l'acquisto del Generale

Barone Bonfanti fu compilata tanto  
secondo le prescrizioni del Codice  
Civile Austriaco che era vigente in  
Lombardia, quanto pure secondo  
quelle del codice Italico; se non che  
il Governo Austriaco pretesse che  
si adempisse anche ad un'altra  
formalità, cioè a quella dell'ap-  
provazione per parte dell'autori-  
tà Militare.

Questa approvazione regolar-  
mente domandata a mezzo del  
lasciapassare Lombardo, non  
fu accertata dal Tribunale Mi-  
litare di Verona che nel 3 Mar-  
zo 1860, in un tempo cui in cui  
esso non aveva più alcuna giuris-  
idizione sopra i cittadini di Mi-  
lano, e perciò nulla e di nessun  
effetto.

Parlo però al Ministero  
dell'Interno che la mancanza  
di questa formalità non patesse  
minimamente infirmare la rego-  
larità e l'efficacia dell'autorizzazione  
Bonfanti, perché non era punto  
richiesta dalle leggi che regolavano  
simile atto al tempo in cui fu  
fatto, le quali soltanto si doveva-  
ro osservare giustas i principi  
generali sanciti dalla Giurispruden-  
za. E parimenti gli sembrò che

non potesse fare ostacolo all'adunamento delle domande del Sig.  
G. Marchini la pubblicazione del  
Codice Civile, e delle disposizioni  
transitorie, contenute nel R. Decreto  
3<sup>o</sup> Novembre 1865, con cui furono  
riconosciuti i fiduciamenti, e i mag-  
gioratichi, fatti a condizione che  
il ricorrente avesse già prima della  
stessa pubblicazione, acquistato i  
effetti di regolare adozione  
il diritto d'essere inviato dal Mag.  
giurato trasmesso agli dali Baron  
Bonfanti. Tuttavia creette oppor-  
tuno di sentire sul proposito il  
parere del Consiglio di Stato il  
quale nell'adunanza del 21. Maggio  
1868, considerando;

che l'adozione Bonfanti Sar-  
chini iniziata nel 1849, doveva com-  
piersi secondo le forme imposte  
dal Codice Civile austriaco, allora  
in vigore nelle Province Lombarde, per  
produrre gli effetti voluti dal Solle-  
mo Statuto Costituzionale del Primo  
Regno d'Italia, il quale si era  
rifatto per le forme della adozione  
al codice Napoleone; egli è che  
quel codice era allora in vigore, si  
e richiedendo lo Statuto Costituzionale  
per gli effetti da esso previsti, una  
regolare adozione era naturale, che  
la facesse dipendere dall'adempimento

delle norme del diritto comune  
vigente;

Che per richiedere l'adempimento delle forme del Codice abrogato, cumulandolo con quello del Codice Civile Austriaco era in caso fiscale, di cui più trovarsi provato nella Nota 7. Luglio 1860 col Prefetto del Monte Lombardo Veneto nella vertenza del maggio rascio Fucchi, anche fu giustamente ritenuto esorbitante e non legittimo dal Consiglio di Stato allora risiedente in Torino, Sezione di Grazia e Giustizia, col parere del 7 Settembre 1860.

Che però le forme da adempirsi erano quelle prescritte dal Codice Civile austriaco il quale faceva dipendere l'aviazione dalla prestazione del consenso della Conferma governativa, e dalla registrazione negli atti giudiziari del Tribunale competente tanto dell'adottante quanto dell'adottato.

Che tali forme furono adempite non meno che quelle prescritte dall'Imperiale Patente del 9. Agosto 1854, essendosi prestato il consenso dall'adottante e dall'adottato, per convenzioni scritte et autentiche ottenuta

6

la Conferma della Sivogotenenza e  
col Dispaccio del 22. Febbrajo 1850  
ei avendo il Tribunale di Prima  
istanza di Milano ritenuta l'an-  
notazione da esso fatta il 22. Mar-  
zo 1850, come equivalente alla con-  
ferma richiesta dalla posteriore  
Sovranaz patente del 9. Giugno  
1854, tante che, con Notas del 23.  
Febbrajo 1855 ne faceva partecipazio-  
ne alla Direzione Provinciale di  
Polizia perche protesse rilasciar  
senz'ostacolo, al Marchese la No-  
ta di Iscrizione col nome di Bon-  
fanti, ch' era uno degli effetti  
legali che produceva l'admissione  
a norma del N° 182. del detto  
Circolo austriaco.

Considerando quindi chi  
se il Governo di Vienna non ha  
le riconosciere efficace per la tra-  
smissione del titolo e della dotazio-  
ne, l'approvazione data da dalla  
Sivogotenenza, ne l'annotazione  
eseguita dal Tribunale di Prima  
Istanza di Milano, egli e chi ri-  
tenne che il Barone Bonfanti  
come militare in ritiro dipendeva  
colla giurisdizione militare, dalla  
quale dovevano per lui comporsi  
le forme di cui nel paragrafo  
181 del Codice Civile austriaco;

Che essendo morto l'adattan-  
te Bonfanti prima della Conferma

poteva ritenersi che l'azione  
fosse restata senza effetto al ter-  
mine del Decreto Ullico del 28 Gen-  
naro 1837.

Che però il Governo di Vienna  
non ignorante la morte dello aiut-  
tante Bonfanti, di cui faceva  
menzione, nella Nota del 23 Gen-  
naro 1859, aveva tuttavia di av-  
visarsi da parte della competente  
Autorità Militare l'approvazione dell'  
atto di azione il che importa che  
riteneva abbastanza adempiute le for-  
me magistrali prescritte dalla Legge,  
ed eseguita in buona fede durante  
la vita dello aiutante dalla G. R.  
Suggerenza, e dal Tribunale di  
Prima Instanza di Milano, o che  
compiute le procedure di Conferma  
per Semplice osservanza delle rego-  
le militari innanzi al Tribuna-  
le di Verona, volvas supplire  
in via di grazia al precedente ob-  
bligo di esse, o che almeno non  
intendeva per parte dello Stato  
e nell'interesse governativo valer-  
si della eccezione della inefficacia  
dell'azione, e quindi concedere il  
proprio del titolo e della dotazione  
tostoche sarebbero adempiute le  
procedure di conferma innanzi  
all'autorità militare;

Considerando che annesse  
le Province Lombardes al Regno

l'Italia, benché non fosse in effo applicato il Codice Civile Albertino ch. nello Art. 209. portava una disposizione affatto contraria a quella del Decreto Unico del 22 Giugno 1837 - e permette la continuazione del procedimento di conferma dell'azione anche dopo la morte dell'avvocante che abbia prestato il suo consenso - tuttavia non è men vero che col Decreto legislativo del 30 Ottobre 1859 fu abolito il foro militare in Lombardia, e tutte le persone che per l'innanzi dipendevano da esso per gli affari civili, così come i contenziosi come non contenziosi, furono richiamati allo giurisdizione civile ordinaria;

Che imperava il Codice Civile Austriaco niente altro restava da compiere al Carchem, e gli altri nella giurisdizione civile compiti in buona fede prima della morte dell'avvocante Bonfanti acquistavano l'efficacia di cui per avventura il Governo di Vienna gli aveva trovati manchevoli se l'accoltante Bonfanti avesse potuto trovarsi vicente per approvarli o almenno per non impugnarli.

Che dopo la pubblicazione del Codice Civile del Regno d'Italia, il cui articolo 217 risponde in parte all'Art. 209 del Codice

Cirile Albertino, se la morte dell'autore, dopo la prestazione dell'atto di consenso non toglie che sia continuato e compito il procedimento di adozione, acquista maggiore efficacia la presente considerazione.

Considerando che la morte del Bonfanti avvenne sotto l'impero del Codice Cirile Austriaco per il cui paragrafo 182 la nobiltà e le armi gentilizies non passano alla prob. & successiva senza il Sovrano consenso;

che d'altronde il Sovrano consenso per le adozioni di coloro che intendono trasmettere i titoli e le dotazioni autorizzate col Settimo Statuto Costituzionale del primo Regno d'Italia, fu una concessione imposta ed inerente ai detti titoli e dotazioni per gli Articoli 53° 60° del precitato Settimo Statuto;

Che se per l'avvenire sono stati aboliti i maggioraschi e disiolte i vincoli di quelli già esistenti in modo che per gli immobili che ne costituiscono la dotazione si fa luogo alla successione libera secondo il diritto comune come per ogni altra proprietà del titolare salve le restrizioni transitorie, da cui negli Articoli 24 e 25 e del Decreto legislativo del 30 Novembre 1867, la successione ai titoli continua ad essere di pubblico

corillo, secondo un'etica prenub-  
giata di primogenitura regolata da  
leggi speciali, sottoposta al eser-  
cizio di capacità dei nuovi titolari  
e quindi vincolata al Regno appon-  
to e benestradito, specialmente  
quando per l'adozione il titolo  
trapassasse dalla famiglia a cui  
fu conferito, ad un'altra che non  
potrebbe assumerlo come una pro-  
prietà privata, senza il regis-  
tramento.

Che nel caso in cui la dona-  
zione, annessa al titolo, proviene  
da liberalità dello Stato e consista  
in una renita pubblica e immobi-  
lizzata, di cui lo Stato è debitario,  
è indispensabile che il Governo re-  
conosca e dichiari se la renita  
è ancora dovuta, ed a chi sia do-  
vuta;

Che se l'adozione del  
Marchese non fosse riconosciuta  
legittima e efficace, la donazione  
risiedrebbe a favore dello Stato  
e non mai dei successibili colla-  
terali del Barone Bonfanti; se  
pure vi sono, dappoiché il mag-  
giore fu costituito un carriero  
in favore di lui, e dei suoi di-  
scendenti anche attivi e in di-  
fetto di discendenza fu dichiara-  
to riversibile allo Stato;

Considerando che per informare

l'adozione o per non riconoscerla do-  
vrebbe il Governo occupare il difetto  
di conferma del giudizio militare in  
lei appreso col Decreto del 30  
Ottobre 1859 come occasionale e con-  
trario ai principii di civile egualian-  
za! lanciati dalla Statuta, o l'inop-  
ficacia della adozione non confermata  
prima della morte dell'adattante.  
Secondo il Decreto Aulico, del 28 Giu-  
gno 1837, contro lo Spirito non solo  
dell'Art. 209. del Codice Civile Alberti-  
no, ma anche dell'articolo 217 del  
Codice Civile del Regno d'Italia; la  
quale cosa sarebbe incoronata, meno  
guar, domando lo Stato alzare in  
tal caso principii e sistemi, che la  
rigente legislazione riprovo per le  
completarsi col danno del Carchini  
le cui istanze troverebbero facile acci-  
so proprio i Tribunali per le ragioni  
di sopra ricordate e perchè gli effetti  
dell'adozione compiuta e confermata  
Secondo il Codice Civile Austriaco non  
furono che sospesi dalla risoluzione  
Governativa di Vienna, col fermo  
proposito risultante dal despaccio  
del 23. Gennaio 1859. di riconoscere  
l'adozione dopo la conferma del  
giudizio militare, nonstante la  
morte dell'adattante e contro il  
Decreto aulico del 1837. il che pro-  
verebbe che l'adozione tenetasi compiuta  
e richiedeva quest'ultima forma

7

innanzi il Tribunale di Cosenza per  
simile differenza all'autorella Mili-  
letta.

Che se allo Stato non convie  
ne promuovere un litigio, e fa i  
c'è modo riconoscere l'adattivo nel  
possesso del titolo e della dotazione  
non è men vero che appartengono  
esclusivamente ai tribunali ed do-  
vrebbero le questioni di Stato delle  
persone, ed essendo le loro deci-  
sioni in simile materiae progu-  
niziali per tutti anche per coloro  
che non intervengono nei fatti  
si dovrebbe attendere la decisione  
dei tribunali, se libe fosse insar-  
tale e dove fosse immediatamente  
insorgere coi collaterali Marchesi  
del Bonfanti, o pur s'è fatto  
non già per il titolo, la nobilità  
le armi gentilizie, e la dotazione  
le quali cose furono unicamente  
concedute alla sua discesenza,  
ma per altri beni allodiali e  
liberi, e per il cognome che sareb-  
be assunto dal Marchini:

Ospesso l'avviso che Veri-  
frato prima per mezzo del Re-  
gno Procuratore di Milano se si  
è lite insorta contro il Tarchi-  
ni nella quale sia impugnata  
l'adozione del 1849, e se egli è  
in possesso della qualità ereditaria  
per i beni liberi del Bonfanti.

Se pur si sono, debba prestarsi il Re-  
gio assenso - Salvi i diritti dei terzi,  
alla trasmissione col titolo di Barone  
e della dotazione di £ 6000 in per-  
sona del Marchese, con le riserve  
di cui nell'ultimo capoverso dello  
art<sup>o</sup> 24. e collas iscrizione di cui  
nel capoverso dell' articolo 25. del R.  
Decreto del 30 Novembre 1863 N<sup>o</sup> 2606.

Uniformandosi a tale parere il  
Ministero dell' Interno dopo aver ri-  
chiamati gli atti opportuni per ricono-  
noscere che l'eredità abbononata dal  
Barone Bonfanti era stata aggiuni-  
cata al suo figlio adattivo D. Anto-  
nio Varchini, nominato erede univer-  
sale col testamento 23. Aprile 1850,  
e che neppuna lite era stata promos-  
sa per impugnare allo istante il  
diritto di succedere nel summenzionato  
Maggiwarso, nella Rovenzia del 13 Set-  
tembre 1863. Sottoposte alla Sanzione  
di S. M. il decreto che fu anche re-  
gistrato addi 1. Ottobre 1863 alla Corte  
dei Conti, con cui il ricorrente "D. An-  
tonio Varchini Bonfanti" fu ricono-  
sciuto quale figlio adattivo del de-  
funto Generale Barone Antonio  
Bonfanti col diritto di succedere  
nel titolo di Barone coll' uso  
dello stemma corrispondente, e nel  
godimento della perpetua dotazione  
di £ 6000. Salvo la riserva di  
cui nell'ultimo capoverso dello

5

Art<sup>o</sup> 24. e colla stesura di cui nel  
Capoverso dell'Art<sup>o</sup> 25 del Real De-  
creto 30 Novembre 1863. N° 2606,

All' oggetto però che il Barone  
Carlini Bonfanti possa essere ammesso  
nel governo della Guaccinata p  
dotazione di annua L. 6000 - e d'impo  
che si accenda sul Gran Libro del  
Debito Pubblico la rendita corrisponden-  
te, d'anche il Governo Austriaco avesse  
fatto ratiare dalla Scrizione del Monte  
Lombardo Veneto fino dall' anno 1853  
quella stessa dotazione, e il Governo  
Italiano di conseguenza non abbia ad  
iscriverla nel proprio Gran Libro non  
essendogliene passato il carico per gli  
effetti dell' Art<sup>o</sup> 7.<sup>o</sup> del Trattato di  
Zurigo del 10 Novembre 1859.


Riunesi adunque in cassario  
di iscrivere ora nel Gran Libro suddetto  
quella rendita in ariante all' attuale  
consistenza del consolidato 5% e per  
ciò occorre che a sensu dell' Art<sup>o</sup> 2  
della legge fondamentale del Debito  
Pubblico del 10 Luglio 1861. N° 94 - l' Am-  
ministrazione del Debito Pubblico sia  
autorizzata con una legge speciale

Giunta poi l' art<sup>o</sup> 12. della  
legge 4. Agosto 1861. N° 174. la suddetta  
rendita deve essere iscritta nel Gran  
Libro con docalenzia del Semestre in  
corso, e cioè con godimento dal 1<sup>o</sup>  
Gennaio 1862.

al Dottore Carlini Bonfanti

però compie il gettamento della clausione a partire dal Semestre che era già in corso all'epoca della morte del suo padre avvenuta l'11 Dicembre 1851 e per conseguenza d'altra alla iscrizione della Fucodattiera renuta occorre lo Stanziamento nella parte Straordinaria del Bilancio passivo del Ministero delle Finanze della somma corrispondente al montante degli arretrati della renuta ricevuta dal 1<sup>o</sup> Luglio 1851 a tutto Settembre 1868 da pagare al predetto Sig<sup>r</sup> Marchini Bonfanti.

Rispondo a questo duplice scopo lo Schema di legge, che di concerto con l'onorevole mio collega il Ministro dell'Interno ho l'onor di presentarvi con preghiera di approvazione.



# Progetto di Legge


Vittorio Emanuele II  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
Re d'Italia

## Articolo 1<sup>o</sup>

Il Governo del Re è autorizzato a far inserire sul Gran Libro del Tributo Pubblico dello Stato in aumento al Consolidato 5 per cento una renuta di lire Settemila (L. 6000) con giamento dal 1º Gennaio 1863, a titolo di dotazione inherente al Maggior Consiglio creato a favore del Generale Barone Antonio Bonfanti <sup>dal Decreto</sup> del cattato Regno Italiano del 5 Maggio 1810, e confermata in favore del Sottosegretario ~~Antonio~~ Carchini Bonfanti, nipote e figlio avattivo del pronominato Barone per effetto del Reale Decreto del 13 Settembre 1862, sotto la riserva di cui nell'ultimo ~~comune~~ dell'art. 25. del R. Decreto 30 Novembre 1865. N. 2606, a favor la riparazione della spese a favore del suo figlio art. 25. del Decreto ~~nel~~ Articolo 2º.

Al Capitolo 177. del Bilancio pref.  
Avvi dal Ministero delle Finanze

(parte Straordinaria) per l'anno 1869.  
e aggiuntive la somma di lire Cento-  
cinquemila f. (L 105000) per soddi-  
sfare le rendite decorse dal 1º Luglio  
1851. al 31 Dicembre 1868. a favore  
della dittaazione di cui al Capitolo  
precedente.



N° 309.

---

Progetto di legge presentato  
dal Ministro delle Finanze  
(Ambray Digny)  
nella tornata 20. Maggio 1863

---

Autorizzazione della iscrizione  
sul Gran Libro Del Debito Pubblico  
di L 6000. di rendita 5%  
a favore del Barone Antonio  
Carchini Bonfanti

---